

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “QUAGLIA”
Via al Convento, 15 – 18013 DIANO CASTELLO
(Provincia di IMPERIA)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
PER LA FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO QUAGLIA”
E PER IL SERVIZIO IN CONTO TERZI

Adottato con delibera del Consiglio di Amm.ne n. 3 punto 8) in data 14.06.2016

SERVIZIO ECONOMATO

CAPO I

DELLE SPESE

Art. 1

Il servizio di economato è affidato, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad un dipendente dell'Ente che presta servizio presso l'Area amministrativa e/o contabile. In caso di assenza di tale personale, detto servizio può essere affidato, con apposita deliberazione, a personale incaricato che svolge funzione di Direttore Amministrativo o Ragioniere.

Art. 2

L'Economo deve provvedere al pagamento delle minute spese quali, a titolo esemplificativo per vitto, biancheria, cucina, pulizia locali, facchinaggio, riparazione impianti vari, cancelleria, servizio postale, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Per il pagamento delle spese di cui al precedente articolo 2, l'economo si avvarrà di una carta di debito emessa dall'istituto bancario affidatario del conto corrente di corrispondenza il cui plafond mensile viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione; eventuali modifiche del plafond originariamente attribuito verranno anch'esse deliberate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

L'economo dovrà dettagliare le entrate e le uscite anche attraverso la gestione di una corretta contabilità tenuta secondo i principi contabili della partita doppia

Art. 5

Per i pagamenti effettuati dall'Economo dovrà essere conservata idonea documentazione fiscale quali ad es. fatture, scontrini, ricevute ecc.;

L'economo dovrà presentare trimestralmente il rendiconto documentato delle spese sostenute durante tale periodo e conservare i relativi documenti giustificativi

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, provvede all'approvazione del rendiconto.

Art. 7

L'economo è personalmente responsabile della custodia e dell'utilizzo della carta di debito affidatagli. In caso di smarrimento, furto o distruzione della suddetta carta di debito, l'Economo potrà in atto le procedure per il blocco della stessa al fine di impedirne usi impropri, così come stabilisce il Regolamento dell'Istituto di Credito emittente e proprietario della stessa

SERVIZIO ECONOMATO
CAPO II
DELLE ENTRATE

Art. 8

L'Economo dovrà riscuotere le rette versate dai ricoverati paganti in proprio, e che non si avvalgono del versamento tramite bonifico bancario, rilasciando per ognuno apposita ricevuta. Provvederà al versamento delle stesse sul c/c della fondazione per l'aggiornamento delle scritture contabili.

Art. 9

Di tutte le operazioni di incasso l'Economo dovrà tenere nota anche mediante registrazione in contabilità.

Art. 10

E' fatto espresso divieto all'Economo di utilizzare detti fondi per le minute spese di cui al Capo I

Art. 11

L'Economo è il consegnatario di tutti i mobili ed oggetti vari esistenti nell'Istituto che sono affidati alla sua custodia.

Art. 12

L'Economo ha l'obbligo di vigilare per la conservazione di detti mobili e segnalare all'Amministrazione i provvedimenti necessari per la loro manutenzione.

Art. 13

L'Economo dovrà tenere al corrente gli inventari dei beni mobili ed altri titoli dell'Ente, secondo le norme prescritte dal regolamento.

Art. 14

L'Economo terrà in consegna ordinatamente gli stampati, oggetti di cancelleria ed oggetti vari acquistati dall'Ente e ne effettuerà la distribuzione secondo i bisogni.

Art. 15

L'Economo è anche custode degli oggetti e dei materiali di qualunque sorta, che si trovino nei magazzini dell'Ente, di cui la Fondazione può vantare il possesso e/o la proprietà.

Art. 16

Devono essere ricevuti in custodia dall'Economo gli oggetti ed i valori ritrovati ed eventuali depositi volontari dei ricoverati, osservando gli obblighi imposti ai depositari dalle Leggi Civili a norma degli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

SERVIZIO IN CONTO TERZI

CAPO III

DELLE SPESE

Art. 17

Il Servizio per conto terzi dei ricoverati per l'acquisto dei medicinali o altre piccole spese, a favore dei medesimi, è affidato all'economista individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

L'Economista si avvarrà di una carta di credito emessa dall'istituto bancario affidatario del conto corrente di corrispondenza il cui plafond mensile viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione; eventuali modifiche del plafond originariamente attribuito verranno anch'esse deliberate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

I pagamenti effettuati dall'Economista dovranno essere corredati da idonea documentazione fiscale quali ad es. fatture, scontrini, ricevute ecc.

L'Economista dovrà allegare tali documenti, giustificativi degli esborsi eseguiti per conto di ciascun ricoverato, alla richiesta di rimborso.

Art. 20

L'economista dovrà presentare trimestralmente il rendiconto documentato delle spese sostenute durante tale periodo e conservare, anche in copia, i relativi documenti giustificativi.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, provvede all'approvazione del rendiconto

Art. 22

L'economista è personalmente responsabile della custodia e dell'utilizzo della carta di credito affidatagli. In caso di smarrimento, furto o distruzione della suddetta carta di credito, l'Economista porrà in atto le procedure per il blocco della stessa al fine di impedirne usi impropri, così come stabilisce il Regolamento dell'Istituto di Credito emittente e proprietario della stessa

**SERVIZIO IN CONTO TERZI
CAPO IV
DELLE ENTRATE**

Art. 23

L'Economo dovrà riscuotere le somme rimborsate dai familiari a titolo di spese di medicinali o altre piccole spese personali, a carico del ricoverato paganti in proprio, dandone quietanza mediante emissione di fattura fiscale.

E' fatto espresso divieto all'Economo di poter utilizzare detti fondi per spese diverse da quelle di cui al Capo III.

CAPO V

DELLE NORME TRANSITORIE E DELL'ENTRATA IN VIGORE

Art. 24

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme, disposizioni, accordi ed usi precedentemente adottati che risultino in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 25

Il presente Regolamento, che si compone di 25 articoli, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di riposo "Quaglia", nella seduta del 14.06.2016, con verbale di deliberazione n. 3 punto 8), ed entrerà in vigore dalla data del 15 giugno 2016.